



Comune di Golasecca

PROVINCIA DI VARESE

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.8 DEL 15/03/2017

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2017.

L'anno **duemiladiciassette** addì **quindici** del mese di **marzo** alle ore **venti** e minuti **trenta** nella sala delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Ventimiglia Claudio - Presidente	Sì
2. Franchini Anna - Consigliere	Sì
3. Grazioli Alessandro - Consigliere	Sì
4. Minuti Antonio - Consigliere	Sì
5. Pinetti Umberto - Consigliere	Giust.
6. Specchiarelli Bruno - Vice Sindaco	Sì
7. Tovaglieri Giuliana - Consigliere	Sì
8. Visconti Francesco - Consigliere	Sì
9. Chierichetti Gian Luigi - Consigliere	Sì
10. Pellizzaro Edi Maria - Consigliere	Sì
11. Reggio Maria Maddalena - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **Dott.ssa Marisa Stellato** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Ventimiglia Claudio** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)-
CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2017.**

E' presente il Rag. Roberto Panza.

Il Sindaco legge il quinto punto posto all'ordine del giorno relativo all'approvazione dell'aliquota TASI per l'anno 2017 e cede la parola all'Assessore Specchiarelli che relaziona e conferma le aliquote per la TASI già applicate per l'anno 2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (**IUC**) (**decorrenza dal 1° gennaio 2014**) basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La **IUC** (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- **IMU** (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- **TASI** (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- **TARI** (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

ATTESO che la **TASI**:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;

VISTO l'art.1 comma 676 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) che dispone che: *"L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento"*;

VISTO in particolare l'art.1 comma 677 della Legge n. 147/2013 (**legge di stabilità 2014**) che dispone che:*"Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per l'anno 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille"*;

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6/3/2014, convertito con modificazioni nella Legge n. 68 del 2/5/2014 che ha introdotto modifiche in materia di TARI, TASI e IMU, introducendo la possibilità per i Comuni, per l'anno 2014, di superare il limite del 2,5 per mille dell'aliquota TASI per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali ed equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;

VISTO inoltre il citato decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni nella Legge n. 68 del 2/5/2014 con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda:

- a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;
- b) la fissazione per legge delle scadenze di versamento della TASI, coincidenti con quelle dell'IMU (**16 giugno e 16 dicembre**);
- c) la prima rata è determinata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni applicate nell'anno precedente, mentre il versamento del saldo dell'imposta (seconda rata) è eseguito, a congruaggio, sulla base delle delibere comunali pubblicate nel sito del MEF entro il 28 ottobre di ogni anno.

- d) l'introduzione dell'esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992;
- e) il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle attività IMU;

RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 19-03-2016 con la quale venivano determinate le aliquote per l'applicazione della TASI e che verranno confermate nella seduta odierna in previsione dell'approvazione del bilancio 2017-2019;

VISTA la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all'art. 1, comma 14, che ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede:

“14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

b) il comma 669 e' sostituito dal seguente:

«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»”;

VISTO che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

VISTO il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 21-07-2014, immediatamente esecutiva ai sensi di legge;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 42, della legge 11.12.2016, n. 232 (legge di stabilità 2017) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2017, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

RITENUTO di dover confermare anche per l'anno 2017 la medesima aliquota TASI deliberata per l'anno 2016, per le fattispecie diverse dalla abitazioni principali;

RICHIAMATO in particolare l'art. 8 del Regolamento TASI, avente ad oggetto *“Detrazione per abitazione principale del possessore”*, secondo il quale a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del possessore è riconosciuta una detrazione pari a:

- a 50 euro per ogni figlio di età fino a 26 anni, a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
- La detrazione non può superare l'importo di Euro 200,00.
- La detrazione per i figli va calcolata in ragione dei mesi per i quali si verificano le condizioni per la sua fruibilità.

VISTA la propria deliberazione n. 7 del 15/03/2017 approvata in data odierna all'ordine del giorno della presente seduta consiliare, *esecutiva ai sensi di legge/immediatamente eseguibile*, con la quale sono state confermate, per l'anno di imposta in corso, le seguenti aliquote ai fini del pagamento dell'imposta municipale propria (IMU) che con la presente deliberazione si confermano:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2017

Fattispecie	Aliquota/detrazione
Aliquota Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	4 per mille
Aliquota Fabbricati “D”	8 per mille
Aliquota Fabbricati in genere e aree fabbricabili	8 per mille

RITENUTO quindi di fissare e confermare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2017, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013 e dalla Legge di stabilità n. 208/2015, e dalla legge di stabilità 232/2016 (fatta eccezione per le esclusioni disposte dall'art. 1, comma 14, Legge 28.12.2015,

n. 208 (abitazioni principali e immobili ad esse assimilati e terreni agricoli) così come approvate con deliberazione consiliare n. 29 del 21-07-2014:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	2 per mille
Aliquota Fabbricati "D"	2,5 per mille
Aliquota Fabbricati in genere e aree fabbricabili	2,5 per mille
Fabbricati rurali strumentali	1 per mille

STIMATO in €. 279.995,00 il gettito TASI derivante dall'applicazione delle aliquote e delle detrazioni di cui sopra: di cui €. 169.110,00 con prelievo a carico della collettività per gli immobili interessati ed €. 110.885,00 quale ristoro da parte dello Stato (abolizione tasi abitazione principale) ;

CONSIDERATO che, sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento all'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta, così come da prospetto:

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica	€ 52.000,00
Servizio di protezione civile	€ 3.255,00
Servizi di polizia locale	€ 44.726,00
Uffici demografici	€ 64.128,00
Servizi sociali	€ 46.726,00
Sgombero neve-salatura	€ 10.000,00
Manutenzione strade	€ 10.000,00
Gestione patrimonio comunale	€ 29.000,00
Personale dipendente per interventi sul territorio	€ 35.000,00
TOTALE	€ 294.835,00
TASI SERVIZI INDIVISIBILI	€ 279.995,00

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

CONSIDERATO che sulla base di quanto sopra proposto in materia di aliquota e detrazione unitamente alle esenzioni e riduzioni previste dal Regolamento comunale della TASI, il gettito preventivato per l'anno 2017 risulta compatibile con quanto inserito al redigendo bilancio e nel limite dei costi dei servizi indivisibili per i quali si preventiva un grado di copertura pari al 94,97%. Si precisa che la copertura della quota mancante sarà a carico del bilancio del Comune;

VISTI:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n.

360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTO l'art. 5 del Decreto Milleproroghe D.L. n.244/2016 del Ministero dell'Interno, pubblicato nella G.U. del 30.12.2016, che differisce al 31.03.2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione relativo all'anno 2017 degli enti locali di cui all'articolo 151 del T.U. approvato con D. Lgs. 267/2000;

VISTO lo schema del bilancio di previsione dell'esercizio 2017-2019 e l'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2017-2019, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 in data 22-2-2017, immediatamente eseguibile;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

VISTO il decreto del Sindaco n. 5 del 01/06/2015 con cui veniva individuato il Responsabile dei Servizi Amministrativi;

VISTO il decreto del Sindaco n. 3 del 01/06/2015 con cui veniva individuato il Responsabile dei Servizi Finanziari;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Tributi in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 7 e voti contrari n. 3 (Chierichetti Gian Luigi, Pellizzaro Edi Maria, Reggio Maria Maddalena) espressi nei termini di legge dai n. 10 Consiglieri Comunali presenti e votanti;

DELIBERA

- 1. Di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2. Di confermare**, le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2017 (fatta eccezione per le esclusioni disposte dall'art. 1, comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208 (abitazioni principali e immobili ad esse assimilati e terreni agricoli):

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	2 per mille
Aliquota Fabbricati “D”	2,5 per mille
Aliquota Fabbricati in genere e aree fabbricabili	2,5 per mille
Fabbricati rurali strumentali	1 per mille

- 3. Di dare atto** del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
- 4. Di stabilire** a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del possessore una detrazione pari a:
 - a 50 euro per ogni figlio di età fino a 26 anni, a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
 - La detrazione non può superare l'importo di Euro 200,00.
 - La detrazione per i figli va calcolata in ragione dei mesi per i quali si verificano le condizioni per la sua fruibilità.
- 5. Di stimare** in €. 279.995,00 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote/detrazioni di cui sopra;
- 6. Di stabilire** in €. € **294.835,00** i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è prevalentemente finalizzato il gettito della TASI, come analiticamente illustrato nel prospetto di cui si riportano le risultanze finali:

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica	€ 52.000,00
Servizio di protezione civile	€ 3.255,00
Servizi di polizia locale	€ 44.726,00
Uffici demografici	€ 64.128,00
Servizi sociali	€ 46.726,00
Sgombero neve-salatura	€ 10.000,00
Manutenzione strade	€ 10.000,00
Gestione patrimonio comunale	€ 29.000,00
Personale dipendente per interventi sul territorio	€ 35.000,00
TOTALE	€ 294.835,00
TASI SERVIZI INDIVISIBILI	€ 279.995,00

7. **Di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011);
8. **Di allegare** la presente deliberazione al bilancio di previsione 2017-2019;

Successivamente, con separata votazione, con n. 10 voti favorevoli, espressi nei modi e termini di legge dai n. 10 Consiglieri Comunali presenti e votanti, la presente deliberazione viene dichiarata urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI GOLASECCA

PROVINCIA DI VARESE

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) –
CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2017.**

Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto esprime ai sensi dell'art.49, 1° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere di cui al seguente prospetto:

Parere	Esito	Data	Responsabile	Firma
Tecnico	Favorevole	08/03/2017	Borghi Luigia	F.to Borghi Luigia
Contabile	Favorevole	06/03/2017	Panza Roberto	F.to Panza Roberto

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
F.to : Ventimiglia Claudio

Il Segretario Comunale
F.to : Dott.ssa Marisa Stellato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale è stato pubblicato nel sito web istituzionale (Albo Pretorio) di questo Comune il giorno: 21/03/2017 per rimanervi per quindici giorni consecutivi. (art.124 D.Lgs 18 agosto 2000, n.267) e contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U. n.267 del 18 agosto 2000.
Golasecca, lì 21/03/2017

Il Segretario Comunale
F.to : Dott.ssa Marisa Stellato

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267.

Il Segretario Comunale
F.to : Dott.ssa Marisa Stellato

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ .
Golasecca, lì _____

Visto:
Golasecca, lì _____

Il Messo Comunale
Mondrone Antonietta

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Marisa Stellato

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.
Lì, 21/03/2017

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Marisa Stellato